

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-302/24 - 1

Causa C-302/24 [Prudnez]<sup>i</sup>

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

26 aprile 2024

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation (Lussemburgo)

**Data della decisione di rinvio:**

25 aprile 2024

**Ricorrente:**

AE

**Resistente:**

Caisse pour l'avenir des enfants

---

Fatti specifici della presente causa C-302/24:

La parte ricorrente, padre acquisito del figlio per il quale è stata disposta la revoca del beneficio dell'assegno familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese, come modificati dalla loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), vive in Germania.

I motivi vertenti sul diritto dell'Unione sono identici nelle cause da C-297/24 a C-306/24.

Le questioni pregiudiziali sono identiche in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24.

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I motivi della decisione di rinvio (intitolati «Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)») sono identici in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24 ad eccezione del passaggio relativo alla sentenza impugnata che, nella presente causa C-302/24, è formulato come segue (pagine 6 e 7 della decisione di rinvio):

«Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell’assegno familiare i giudici d’appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell’esistenza di un vincolo matrimoniale tra il lavoratore frontaliero e la madre del figlio acquisito e dell’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, sua moglie e il figlio, elementi questi considerati isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,
- hanno considerato che i due genitori biologici disponevano dei mezzi per contribuire al mantenimento del figlio poiché entrambi svolgevano un’attività lavorativa e contribuivano al suo mantenimento, dovendo il padre versare un assegno alimentare dell’importo di EUR 280 e non risultando dagli elementi di causa che fosse stata disposta una sospensione temporanea del pagamento di tale assegno, per concludere che *«sono pertanto i genitori biologici a farsi carico interamente delle spese di mantenimento del figlio»*,
- hanno dichiarato che il ricorrente in cassazione *«non fornisce alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l’effettiva presa in carico delle spese di mantenimento del figlio acquisito»* e che, in mancanza di tali elementi, non era sufficientemente provato che egli provvedesse al mantenimento del figlio.